

## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il G.D.,

- visto il ricorso per l'ammissione alla liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e seguenti, legge n. 3/2012, depositato da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in data 16 settembre 2016;
- rilevato che l'articolo 14 ter legge n. 3/ 2012, al comma 3, stabilisce:  
*“Alla domanda sono altresì allegati... una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:*
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;*
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;*
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”;*considerato che al comma quinto l'articolo in esame stabilisce:  
*“La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”;*
- considerato inoltre che l'articolo 14 quinquies (decreto di apertura della liquidazione) dispone al comma uno: *“il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione...”;*
- rilevato inoltre che l'articolo 14 terdecies (esdebitazione) stabilisce al comma primo: *“il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:*
  - ... f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione” e al secondo comma : “ L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri”;*
- ritenuto che \_\_\_\_\_, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, anche per il procedimento di liquidazione il controllo giurisdizionale oltre che sui profili di ammissibilità involge anche quello della “meritevolezza”, come indubbiamente dimostra la previsione soprariocordata secondo cui la relazione dell'OCC, da allegarsi alla domanda, deve anche contenere le indicazioni necessarie in ordine alle cause dell'indebitamento, alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, alle ragioni de sovraindebitamento e alla attendibilità della documentazione allegata all'atto introduttivo della procedura,
- ritenuto che la domanda sia inammissibile per carenza di tutta la documentazione necessaria alla compiuta ed esatta ricostruzione della situazione debitoria dei ricorrenti, e gravi carenze e lacune della relazione del professionista nominato ex art. 15, comma 9, legge n. 3/12;
- rilevato che i ricorrenti, legati da rapporto coniugale e da interessi professionali e lavorativi nell'ambito della società \_\_\_\_\_ s.r.l., dichiarata fallita da Tribunale di Alessandria con sentenza del 19.12.2014, hanno affermato che la propria situazione di “sovraindebitamento” è dipesa principalmente dalle garanzie personali prestate agli Istituti di credito a favore della \_\_\_\_\_ s.r.l., sì che tutto il loro patrimonio immobiliare risulta ipotecato ed oggetto di procedure di esecuzione immobiliare ( n.117/2013, cui è riunita la n. 234/14, presso il Tribunale di Alessandria, e n. 62/15 presso il Tribunale di Savona) , ad eccezione del solo bene immobile della \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_

Valenza, Viale , procedure esecutive che vedono come creditori procedenti e/o intervenuti tutti gli Istituti bancari ed Equitalia s.p.a.;

- considerato che non sono state allegate le fideiussioni rilasciate dai ricorrenti a favore di Banca Popolare di Milano e quelle rilasciate a favore di Banca Sella, non essendo certamente sufficiente fare riferimento al credito risultante dalla Centrale Rischi (per Banca Sella si può desumere dalla documentazione acquisita dall'OCC doc. 18 che sarebbero state rilasciate in data 13.2.2008 e 12.9.2008), né le garanzie rilasciate a favore di Veneto Banca;

- considerato che non sono stati prodotti in atti i contratti di mutuo fondiario BPM 11.5.2006, Banca Regionale Europea 13.11.2006 e 6.4.2007, quest'ultimo sembrerebbe contratto dallo con garanzia ipotecaria rilasciata dalla ;

- ritenuto che la mancata produzione di tutti gli atti con cui i ricorrenti hanno assunto le loro obbligazioni si riflette inevitabilmente nell'impossibilità per il giudice di avere un quadro completo sulla data e sui fini sottesi all'indebitamento e quindi sulla complessiva situazione patrimoniale ed economica dei ricorrenti;

- ritenuto inoltre che tali mancanze incidono inevitabilmente anche sul giudizio inerente la diligenza con la quale i ricorrenti hanno assunto volontariamente le proprie obbligazioni, tenuto conto della situazione debitoria già esistente all'atto dell'assunzione di altre e nuove obbligazioni;

- considerato che pacificamente gli impegni assunti dai ricorrenti sia per fini personali che a favore della s.r.l. hanno di gran lunga superato le loro capacità patrimoniali, come è dimostrato dagli stessi dati riportati nel ricorso (la con il proprio patrimonio, su un debito complessivo di € 4.802.110,53, di cui € 1.928.011,14 privilegiato, pagherebbe poco più di € 465.000,00 limitatamente ad alcuni ipotecari; lo , su un debito complessivo di € 3.863.890,70 , di cui € 1.319.892,86 privilegiato, pagherebbe poco più di € 385.000,00 ad alcuni ipotecari), e confermato nella relazione dell'OCC il valore complessivo del patrimonio immobiliare dei ricorrenti viene stimato in € 897.938,00 con un'incapienza per i crediti ipotecari del sistema bancario di € 1.737.019,13; nessuna soddisfazione potrebbero quindi ricevere i debiti privilegiati (in particolare Equitalia s.p.a., Agenzia delle Entrate, INPS), così come i debiti chirografari quasi esclusivamente bancari , debiti che ammontano complessivamente ad € 3.346.016,33, di cui € 517.525,95 riferibili esclusivamente allo ed € 851.593,98 riferibili esclusivamente alla ed € 1.976.896,00 riferibili ad entrambi, con la conseguenza che rimarrebbero completamente insoddisfatti dalla liquidazione del patrimonio dei ricorrenti debiti per complessivi € 5.308.858,68];

- rilevato che la relazione dell'OCC in merito alla **“indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni”** si è limitato ad affermare che: *“I sigg.ri e hanno esposto che la crisi in cui sono caduti è stata originata dalle obbligazioni di garanzia assunte a favore della società “di famiglia” s.r.l., società della quale possedeva la maggioranza del capitale speciale, e della quale lo era amministratore unico, e che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria nel mese di dicembre del 2014. Si può ritenere che tali indicazioni corrispondano al vero; l'esame dei titoli esecutivi azionati nei confronti degli e consente infatti di rilevare che i crediti trovano per la gran parte ragione non in obbligazioni dirette degli istanti, bensì in garanzie e fideiussioni prestate in anni antecedenti al 2010 a favore della predetta loro società S.r.l. (...). Si aggiungano ulteriori considerazioni. Innanzitutto, il rilascio delle garanzie risale per la maggior parte ad epoca antecedente al 2010 e così non pare essere riferibile al periodo immediatamente antecedente al “default” della S.r.l. avvenuto nel primo semestre del 2012 allorquando essa presentò domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo (che ebbe esito infausto e sfociò nel fallimento). Può infine ritenersi naturale e comprensibile che i signori e abbiano concesso delle garanzie a favore della società di cui erano soci per la grande maggioranza (senza dimenticare che l'altro socio era il loro figlio), e che la società, per di più, vedeva come*

amministratore unico lo stesso . Non pare dunque non giustificabile la situazione di indebitamento in cui oggi versano i signori e ”;

- ritenuto che tali affermazioni sono del tutto carenti e non dimostrano affatto la **“diligenza impiegata dai debitori nell’assumere volontariamente le obbligazioni”**;

- considerato innanzitutto che della s.r.l. lo è sempre stato dal 1992 amministratore unico e la non era semplicemente “socia” ma dal 7.5.2004 procuratore con amplissimi poteri, con la conseguenza che loro stessi erano responsabili della gestione della società e ben a conoscenza delle obbligazioni dalla stessa assunte;

- ritenuto inoltre che, diversamente da quanto sostenuto dall’OCC, le obbligazioni assunte verso gli Istituti bancari tramite il rilascio di garanzie personali (fideiussioni) non possono affatto qualificarsi come “indirette”, essendo gli stessi responsabili direttamente e solidalmente con la società non essendo previsto alcun “beneficium excussionis”, come risulta dal testo delle fideiussioni prodotte in atti;

- rilevato altresì quanto alla data dell’assunzione delle garanzie che, come già osservato, non è stata prodotta tutta la relativa documentazione e che inoltre da quelle in atti risultano fideiussioni contratte anche il 18.3.2010, quindi in piena crisi economica in atto come riconosciuto dagli stessi ricorrenti che nell’atto introduttivo hanno collocato l’inizio della crisi del settore orafa nell’anno 2008 (cfr. doc.ti 13 e 14 allegati al ricorso fideiussioni a favore Banca Popolare di Intra);

- considerato che l’affermazione secondo cui il “default” della società si sarebbe verificato nel primo semestre del 2012, allorquando ha presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, è priva di alcun riscontro oggettivo, non essendo stato prodotto né acquisito neppure alcun bilancio;

- ritenuto che al fine di dimostrare la diligenza dei ricorrenti sarebbe stato necessario da un lato verificare di volta in volta la situazione debitoria complessiva della società all’atto della prestazione da parte dei ricorrenti delle singole garanzie e, dall’altro, dare atto dell’ aumento o meno dell’indebitamento complessivo di quest’ultimi e della loro capacità di farvi fronte, e ciò al fine di poter affermare che le fideiussioni e le ipoteche rilasciate agli Istituti bancari non si concretassero in realtà che “ in carta straccia”;

- ritenuto che analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alle risposte date dall’OCC in ordine alla **“esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte”** e al **“resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni”**;

- osservato invero quanto al primo “quesito” che il professionista si è limitato ad affermare che: *“si è detto che il valore del patrimonio di e è ampiamente insufficiente a garantire il pagamento dei debiti che fanno loro, seppure indirettamente, capo . L’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che trova, per quanto si è sopra esposto, principale causa non in ragioni soggettive del debitore, quanto nell’insolvenza dei soggetti che il debitore ha garantito.”*;

- considerato che in ordine al secondo “quesito” l’OCC ha affermato: *“Si ritiene che, con quanto si è sopra esposto, si sia ampiamente descritta la storia della situazione economico finanziaria di e e delle sue cause. Si ritiene di aver ampiamente illustrato che l’attività imprenditoriale di parte debitrice ha innegabilmente generato delle perdite, che hanno infine condotto la società S.r.l. al fallimento; si è anche illustrato, si confida documentato, che l’obbligazione di cui e sono chiamati a rispondere nascono da debiti contratti dalla loro azienda che essi avevano consistentemente garantito. In questo quadro, per la gran parte, non pare sussistere una situazione di insolvenza diretta degli , bensì un indebitamento che è conseguenza del mancato pagamento di altri e per la cui soddisfazione sono stati chiamati a rispondere in dipendenza degli impegni di firma che hanno assunto”*;

- ribadito che questo concetto di indebitamento “indiretto”, di cui non si avrebbe colpa non può essere affatto condiviso in quanto stride innanzitutto con il diritto (cfr. artt. 1936 e segg. c.c.);,

- ritenuto pertanto che sostanzialmente l'OCC non abbia risposto ai "quesiti" posti dall'art. 14 ter legge n.3/2012;
- ritenuto inoltre che in ordine alla vera situazione della s.r.l. all'atto del deposito della prima domanda di concordato preventivo, alle sorti della stessa e della successiva procedura di c.p., nonché al comportamento assunto dai ricorrenti il ricorso, così come la relazione dell'OCC, siano del tutto carenti;
- considerato invero che, come i ricorrenti sono ben a conoscenza, la società ha presentato una prima domanda ex art. 161, comma VI, l.f. in data 30.7.2012, domanda successivamente rinunciata, dopo l'ammissione alla procedura, a seguito di alcuni rilievi esposti dal Commissario Giudiziale; è seguito il deposito di una seconda domanda in data 23.5.2013, sempre ex art. 161, comma VI, l.f. dichiarata evidentemente inammissibile dal Tribunale in data 18.6.2013; in seguito quindi al deposito di un concordato "pieno" e dopo l'ammissione da parte del Tribunale nel dicembre 2013, il Commissario Giudiziale ha depositato una relazione ex art. 173 l.f. che ha portato alla fissazione della relativa udienza in data 15.10.2014, nell'ambito della quale la società ha rinunciato alla domanda di concordato e presentato istanza di fallimento in proprio, fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Alessandria del 19.12.2014;
- rilevato che nell'ambito della relazione ex art. 173 l.f. il Commissario ha denunciato tra l'altro: l'avvenuto pagamento, tra la data di deposito del ricorso ex art. 161 e la data di pubblicazione nel registro delle imprese di tutti i professionisti che avevano prestato la loro opera per la presentazione del concordato; il mancato deposito presso il registro delle imprese del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2013 e le perdite che la continuità aziendale aveva generato nel 2013 e continuava a generare nel 2014; la svalutazione priva di alcuna giustificazione dei crediti verso i clienti esteri extra UE passati da un dato contabile all'1.1.2011 di € 4.686.067,00 ad € 59.203,00 al 31.12.2011, con conseguente chiusura dell'esercizio 2011 con un patrimonio netto negativo di € 3.362.348,00;
- considerato che al fine di trovare una giustificazione a tale "cancellazione" di crediti ed effettuare gli opportuni accertamenti è stata incaricata, su autorizzazione del G.D., la società s.r.l., le cui conclusioni sono ben note anche ai ricorrenti e che comunque hanno messo in luce l'assenza totale di documentazione giustificativa in merito ( mancata produzione delle schede contabili clienti antecedenti il 1 gennaio 2010 ; rilevazione contabile perdite su crediti mediante unica registrazione al 31.12.2011; nessuna evidenza documentale in ordine a contestazioni sollevate dai clienti, atti transattivi, attività di sollecito e/o recupero; svalutazioni di crediti sorti anche negli ultimi anni dal 2009 al 2011; clienti ancora operativi; mancata evidenza documentale in ordine alla spedizione della merce, mancata indicazione nelle fatture dei termini di pagamento e delle coordinate bancarie; mancanza delle contabili bancarie relative agli incassi risultanti dalle schede contabili in quanto pretesamente danneggiate da un allagamento o perdute dai consulenti via via incaricati della tenuta della contabilità; due soli clienti hanno risposto alla "circolarizzazione", negando qualsiasi debito e uno anche di aver mai intrattenuto alcun rapporto con s.r.l.; con alcuni clienti Ambrosi ha continuato i rapporti anche nel 2013 e nel 2014 nonostante le precedenti svalutazioni dei crediti, ecc..);
- rilevato che è di tutta evidenza che la svalutazione di tali pretesi crediti, ove operata negli esercizi precedenti e non solo nell'imminenza del deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f., avrebbe comportato già negli anni precedenti la società ad operare con un patrimonio netto ampiamente negativo quantomeno dal 2009, come affermato dallo stesso Commissario/curatore dott. Lenti;
- considerato che buona parte delle garanzie prodotte in atti sono state contratte dai ricorrenti nei confronti degli Istituti bancari negli anni 2008-2009;
- rilevato che dalla relazione ex art. 33 l.f. risultano prelevamenti soci per complessivi € 59.401,85, effettuati sistematicamente ogni mese nel corso del 2014, privi di alcuna giustificazione;

- considerato che la società \_\_\_\_\_ s.r.l. è stata costituita in data 27.11.2014 con sede legale sempre a Valenza, \_\_\_\_\_, subito dopo il deposito dell'istanza di fallimento dalla \_\_\_\_\_ s.r.l. e prima della dichiarazione dello stesso;
- rilevato che socio e amministratore unico della stessa è \_\_\_\_\_, figlio della \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_ stessa dichiarato a carico dei genitori fino al giugno 2015 (doc. 32 relazione OCC), nonchè \_\_\_\_\_, ex dipendente e socio anche della \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione unitamente ai ricorrenti e all'....., quest'ultimo anche liquidatore dal 27.11.2014 (ma sempre a carico dei genitori fino a giugno 2015!) – per completezza va sottolineato che la società \_\_\_\_\_ s.r.l. ha assunto questa denominazione dal 27.11.2014 (in precedenza la denominazione era \_\_\_\_\_ S.R.L.), è società che non deposita regolarmente i bilanci e il cui ultimo bilancio depositato al 31.12.2013 vede un credito verso soci per mancato integrale versamento del capitale sociale di € 7.500,00; stesso discorso va fatto per la società \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione dal 14.9.2009, con liquidatore \_\_\_\_\_, il cui ultimo bilancio depositato al 31.12.2010 vede un credito verso soci, sempre per mancato versamento del capitale sociale, di € 37.500,00: conseguenza di tale situazione è la completa svalutazione del valore delle quote che i ricorrenti detengono in tali società!-;
- considerato che da settembre 2015 sono stati assunti come dipendenti della \_\_\_\_\_ s.r.l. anche i ricorrenti con qualifica di impiegati amministrativi (doc. 35 e 37 relazione OCC);
- considerato che la predetta società, alla quale lo \_\_\_\_\_ all'atto della costituzione ha concesso in comodato gratuito i suoi beni siti in Valenza \_\_\_\_\_, ha formulato al curatore nel marzo 2015 offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda per complessivi € 300.000,00, acquisto poi perfezionato con rogito del 25.6.2015 ( doc. 41 allegato al ricorso) con pagamento rateale in tre anni garantito da fideiussione della Deutsche Bank SPA per € 250.000,00 (di cui peraltro agli atti è stata allegata solo la bozza priva di sottoscrizione);
- rilevato che sempre la \_\_\_\_\_ s.r.l. per tramite dello \_\_\_\_\_, debitore esecutato, ha avanzato istanza al G.E. nel maggio 2015 di autorizzazione all'occupazione degli immobili adibiti ad ufficio di proprietà dello \_\_\_\_\_ dietro versamento dell'indennità di € 300,00 al mese, istanza accolta dal G.E., indennità peraltro non pagata regolarmente;
- considerato che parimenti analoghe istanze sono state, tramite la \_\_\_\_\_ debitrice esecutata, presentate al GE da \_\_\_\_\_ (mapp. 6) e \_\_\_\_\_ (mapp. 8), per l'occupazione temporanea dei beni in proprietà della \_\_\_\_\_ prima loro concessi dalla stessa in comodato gratuito;
- rilevato altresì che risulta che da giugno 2016 la \_\_\_\_\_ percepisce direttamente il canone di locazione dal sig. \_\_\_\_\_ pari a € 950,00 mensili sull'immobile oggetto di pignoramento (mapp. 11), non essendo la circostanza minimamente giustificata dalla concordata sospensione della vendita concernente il predetto mappale in attesa della definizione della controversia con il \_\_\_\_\_, così come per analoghe ragioni non è affatto giustificato il mancato pagamento al custode della procedura esecutiva della predetta indennità da parte dell' \_\_\_\_\_ e tanto meno da parte della \_\_\_\_\_ fino alla data della vendita dell'immobile ( mapp.8) avvenuta nell'aprile 2016;
- considerato inoltre che nel ricorso viene affermato che non sussistono debiti nei confronti dei professionisti che hanno prestato la loro attività a favore dei ricorrenti sotto il profilo legale e contabile ai fini dell'attivazione della presente procedura in quanto già pagati in parte da terzi che si sarebbero accollati anche il pagamento del saldo senza chiaramente dare prova di tali affermazioni;
- rilevato quanto alle spese di procedura, compenso per il professionista e il liquidatore, che nell'atto introduttivo è stato affermato che tali compensi pari per ciascuno dei ricorrenti a complessivi € 21.500,00 potranno trovare parziale soddisfazione, con preferenza rispetto agli altri creditori privilegiati ex art. 14 duodecies, sulle somme ricavate dalla cessione dei beni mobili (pari a

complessivi € 2953,00 come da perizia geom. \_\_\_\_\_), nonché sugli importi disponibili per  
indennità di occupazione e canoni riscossi e da riscuotere;

- ritenuto errata tale ultima affermazione che dimentica il chiaro disposto dell'art. 2865 c.c., con la conseguenza che anche i canoni e/o le indennità di occupazione degli immobili pignorati sono destinati alla soddisfazione dei creditori ipotecari e delle spese delle procedure esecutive pendenti;
- ritenuto che conseguentemente per le spese della procedura saranno disponibili solo € 2953,00;
- ritenuto pertanto che secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, tenuto conto della destinazione del loro stipendio al proprio personale mantenimento, dalla liquidazione del loro patrimonio, oltre alle spese delle procedure esecutive, non solo verrebbero soddisfatti in minima parte e parzialmente alcuni creditori ipotecari mentre nulla sarebbe riservato ai creditori privilegiati generali, come l'erario e l'INPS, e ai creditori chirografari, ma nulla verrebbe praticamente e sostanzialmente pagato neppure all'OCC e al liquidatore i quali dovrebbero quindi lavorare gratis, là ove i professionisti dei ricorrenti sarebbero invece interamente pagati da "terzi";
- considerato che l'affermazione contenuta in ricorso secondo cui le gli Istituti bancari insoddisfatti troveranno soddisfazione in sede di riparto fallimentare è destituita di alcun fondamento sol che si consideri la consistenza dell'attivo – costituito sostanzialmente dalla sola azienda ceduta alla \_\_\_\_\_ s.r.l. – e alla consistenza dello stato passivo aggiornato al 14.4.2016;
- ritenuto che alla luce di tutti i fatti e i comportamenti sopra denunciati – relativi e collegati alla società fallita, alla costituzione della newco \_\_\_\_\_ s.r.l. all'evidente scopo di riacquistare l'azienda, alla concessione in comodato gratuito a soggetti "di famiglia" dei propri beni nonostante la pesante situazione debitoria, ai reiterati pagamenti "preferenziali", allo sproporzionato indebitamento, ecc.. – e al risultato minimale e parziale in termini di soddisfazione dei creditori che la liquidazione potrebbe comunque comportare, non si vede come la liquidazione, ex art. 14 quinquies, potrebbe essere aperta e come i ricorrenti, ex art. 14 terdecies, potrebbero ottenere l'esdebitazione, risultato finale al quale essi concretamente mirano;
- ritenuto pertanto che la domanda di liquidazione deve essere dichiarata inammissibile

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e segg. legge n. 3/2012 depositata da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in data 16.9.2016  
Si comunichi

Alessandria, 15.10.2016

Il G.D.  
(dott.ssa C. Santinello)